



**TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI**

Sezione CIVILE – area commerciale

Il giudice delegato

-visto il ricorso con proposta di piano del consumatore ex art. 7 l. n. 3 del 2012 depositato nell'interesse di PETRILLI RAFFAELE e FERRARA ANGELINA;

-esaminati gli atti;

- considerato che parte ricorrente:

a) non e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quella proposta;

b) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad altri procedimenti di cui al presente ricorso;

c) ha fornito la documentazione prevista;

- ritenuta la competenza territoriale;

- vista la relazione del professionista di cui sopra e ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 12 bis l. n. 3 del 2012 e, in particolare:

a) la fattibilità del piano;

b) idoneità del piano ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili nonché di quelli di cui a tributi costituenti entrate proprie dell'Unione Europea, IVA ed a ritenute operate e non versate;

- verificata l'assenza di atti in frode ai creditori;

- osservato, quanto al c.d. giudizio sulla "meritevolezza" del debitore, da condursi anche sulla base degli elementi forniti dalla relazione particolareggiata, predisposta dall'organismo di composizione della crisi (OCC), in generale si riteneva fino al 2020 che il consumatore "meritevole" di accedere alla procedura riservatagli è il soggetto che:

a) confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, ha ritenuto - in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l'obbligazione - di poter sempre pagare ogni debito alla scadenza;

b) mostra sì una sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria, ma non causata da una condotta colposa, come sarebbe ad esempio se avesse fatto ricorso al credito di terzi in modo non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali;

ritenuto tuttavia che il quadro normativo è mutato a seguito della novella di cui al D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, in forza del quale la proposta è inammissibile quando (art. 7 comma 2 lett. d-ter) il consumatore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, con ciò escludendo la colpa lieve; per altro verso, sempre in forza della novella, tra i presupposti dell'omologazione di cui all'art. 12 bis è scomparso il riferimento alla proporzionalità rispetto alla capacità del debitore al momento della contrazione del debito e alla ragionevole possibilità di adempiere;

- ritenuto pertanto che il primo motivo di opposizione spiegato da Yoda spv è infondato, avendo il creditore semplicemente dedotto che i ricorrenti, in presenza di un debito derivante da un mutuo fondiario; hanno richiesto ben due finanziamenti di cui uno alla Agos Ducato per €. 25.000, e l'altro alla Findomestic per €. 15.000,00; si consideri anche che lo stato di sovraindebitamento è derivato da evento successivo ed imprevedibile che ha provocato l'invalidità e l'incapacità lavorativa del Petrilli;

- considerato, quanto all'elemento temporale, che seppure la durata dei piani o accordi previsti dalla legge non possa, in linea di massima, eccedere il termine di circa 5-7 anni dall'omologa, in forza di quanto elaborato in via giurisprudenziale in materia concordataria (la cui disciplina è estendibile in via analogica alla materia del sovra indebitamento) e tenuto comunque conto delle peculiarità che contraddistinguono l'istituto, resta ferma la possibilità per il giudice di valutare l'accogliibilità del ricorso in base alle specificità caratterizzanti la fattispecie concreta, e ciò alla luce della ratio che governa la normativa salva suicidi, tenuto comunque conto delle ragioni creditorie (cfr. in tal senso, Tribunale Reggio Calabria, 27/03/2018, in Pluris/Cedam, 2018); in particolare, è condivisibile quanto sostenuto da una parte della giurisprudenza di merito, secondo cui, in assenza di un univoco dato normativo che stabilisca in maniera chiara il perimetro temporale nel quale si debbono snodare le procedure di sovraindebitamento, non può che supplire la interpretazione giurisprudenziale del dato normativo, che presuppone, muovendosi nel tracciato dei principi di rango costituzionale, il bilanciamento di contrapposti interessi di rango costituzionale (la ragionevole durata dei procedimenti nonché la effettività della tutela giurisdizionale);

- rilevato che, a fronte di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali - il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della L. n. 3 del 2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato, mentre l'altro ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell'ancora più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie- non è possibile optare per una aprioristica adesione all'uno od all'altro dei citati orientamenti, senza tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di sovraindebitamento, atteso che, da un lato, proprio tale lettura è necessitata dalla stessa ratio della L. n. 3 del 2012, ispirata all'esigenza di matrice comunitaria di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento, riconoscendo un'altra "chance" e, dall'altro, solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore (cfr. in tal senso, Tribunale Como Sez. I, 24-05-2018, in Pluris/Cedam, 2018);

- rilevato, quanto all'ammontare del credito da mutuo, che parte ricorrente ha precisato che la somma indicata quale importo dovuto al creditore precedente non è € 77.028,32, così come sostenuto da YODA SPV srl, ma € 100.028,32; tale importo è rinveniente dal residuo a scadere pari ad € 77.028,32 + € 23.000,00 quali rate scadute negoziate tra le parti (INTRUM ITALY e sig.ri Petrilli – Ferrara) con accordo del 7 ottobre 2019; per giungere alla somma correttamente individuata nella relazione del Gestore e nella proposta di piano quale importo residuo per mutuo fondiario (€ 95.125,72), al detto importo di € 100.028,32 (€77.028,32 + 23.000,00) si dovranno sottrarre € 4.915,00 - quali versamenti eseguiti con bonifico dai consumatori/debitori in forza del ridetto accordo, documentati ed accertati dal Gestore - per un totale dovuto alla data di presentazione del piano di € 95.113,32 così giungendo alla somma indicata nel piano di € 95.125,72; ciò precisato, non compete poi a questo giudice delegato procedere ad accertamento del credito;

- considerato, in punto di convenienza e di comparazione rispetto alla liquidazione del bene incapiente, che lo scenario rappresentato ed attestato da parte ricorrente si presenta attendibile, dovendosi tenere conto delle condizioni concrete dell'immobile e quindi in modo particolare della difformità urbanistica riscontrata;

- ritenuto, infine, che la fattibilità del piano, peraltro attestata dal gestore della crisi, appare confermata dalle ulteriori deduzioni di parte ricorrente;

P.Q.M.

Omologa il piano e dispone che del presente decreto sia data pubblicità a mezzo del sito web di questo tribunale con le garanzie di legge relative ai dati sensibili;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

11/11/2021

Il giudice delegato  
dott. Rana Giuseppe